

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LUCCA

Oggetto: modalità di svolgimento delle udienze tributarie fino al 31 gennaio 2021.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, con il quale sono state impartite ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto il differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini anche nei procedimenti tributari;

Visti i propri precedenti decreti con i quali sono state disposte le modalità di svolgimento delle udienze tributarie fino al 31 ottobre 2020;

Considerato, tuttavia, che allo stato questa disposizione non può trovare applicazione perché non è stato ancora adottato il provvedimento del Direttore Generale delle Finanze, che avrebbe dovuto individuare le regole tecnico operative per consentire la partecipazione delle parti all'udienza a distanza;

Letto il Documento di Valutazione Rischi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua tra l'altro il numero massimo di persone che possono essere presenti negli ambienti della Commissione Tributaria, e in particolare delle aule di udienza;

Considerato che la situazione logistica in cui si trova la Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con riferimento alle aule di udienza e agli spazi circostanti, non consente di tenere udienze pubbliche con la presenza dei difensori, dei magistrati e del necessario personale amministrativo e di garantire, nel contempo, adeguatamente le misure di prevenzione imposte dalle disposizioni vigenti;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 15 aprile - 11 maggio 2020, con la quale sono state dettate disposizioni per la trattazione scritta delle udienze;

Visto l'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, il quale prevede, al quarto comma, che il giudice possa «*disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*» sino al 31 ottobre 2020, «*tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del Covid 19*»;

Visto l'articolo 1 del decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, che ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 le disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del COVID-19;

Ritenuto quindi che, pur in mancanza di una espressa disposizione che ne preveda l'applicabilità anche al processo tributario, tale disposizione, riguardando la tutela della salute pubblica, debba essere estesa anche al processo tributario, non essendo plausibile un diverso trattamento tra i due processi, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1992 n. 546, il quale prevede che al processo tributario si applicano per quanto compatibili le norme del codice di procedura civile;

D I S P O N E

che fino al 31 gennaio 2021 le udienze e le camere di consiglio saranno sostituite dallo scambio del deposito in telematico di note scritte secondo le seguenti condizioni e modalità:

- 1) verranno decise tutte le cause per le quali non sia stata richiesta la discussione di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546;
- 2) per tutti i procedimenti fissati nei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 il presidente del collegio comunicherà alle parti, almeno trenta giorni prima della data stabilita, che l'udienza è sostituita dallo scambio di note scritte, assegnando termine per il deposito delle note scritte fino a cinque giorni prima;
- 3) in alternativa, ciascuna delle parti potrà presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione e in questo caso il presidente del collegio potrà rinviare il procedimento ad una udienza successiva ovvero deciderlo all'udienza pubblica prevista, purché, sentito il Direttore della Commissione per gli aspetti logistici, adotti tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza nei locali della Commissione, se necessario modificando gli orari e/o i giorni di udienza, in modo da impedire lo svolgimento contemporaneo di più udienze che possa determinare pericolosi assembramenti;
- 4) per tutti i procedimenti fissati nel mese di novembre 2020, ove non sia possibile rispettare il termine di trenta giorni prima dell'udienza, il presidente del collegio comunicherà alle parti che l'udienza è sostituita dallo scambio di note scritte, assegnando loro termine fino a cinque giorni prima per provvedere al relativo deposito; tuttavia questa modalità di celebrazione dell'udienza potrà essere utilizzata solo qualora le parti rinuncino espressamente ai termini e all'udienza pubblica originariamente prevista;
- 5) in caso di mancata rinuncia ai termini e all'udienza pubblica il presidente del collegio potrà rinviare il procedimento ad una udienza successiva ovvero deciderlo all'udienza pubblica prevista, purché, sentito il Direttore della Commissione per gli aspetti logistici, adotti tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza nei locali della Commissione, se necessario modificando gli orari e/o i giorni di udienza, in modo da impedire lo svolgimento contemporaneo di più udienze che possa determinare pericolosi assembramenti.

Si comunichi ai Presidenti e ai Vice Presidenti delle Sezioni, nonché a tutti i magistrati componenti della Commissione.

Si dispone inoltre la trasmissione al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione sul sito istituzionale. Si comunichi anche al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca e al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca.

Lucca, 15 ottobre 2020

Il Presidente
(*Valentino Pezzuti*)